

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 209

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, BALLESI, BEDIN,
BONANDRINI, DIANA, PALUMBO, PINTO, PERLINGERI,
TAMPONI, ZECCHINO e CUSUMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1994

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre forme di criminalità
organizzata

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come oggetto la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre forme di criminalità organizzata, a norma dell'articolo 82 della Costituzione.

Dal 1962 ad oggi hanno già operato quattro commissioni parlamentari che - valendosi di poteri variamente definiti dalle rispettive leggi istitutive - hanno posto al centro delle proprie indagini il fenomeno della mafia nelle sue diverse espressioni e nelle sue connessioni con la vita sociale e politica.

La Commissione antimafia istituita nella scorsa legislatura ha svolto una notevole attività, conseguendo risultati assai rilevanti, sia sul terreno delle conoscenze che su quello delle proposte. Sono state approvate a larghissima maggioranza due relazioni, la prima sul fenomeno «Cosa nostra», la seconda sulla camorra, che hanno contribuito ad una impostazione più corretta dell'analisi e del giudizio sulle carenze istituzionali e sulle degenerazioni della politica che hanno favorito i poteri mafiosi.

In continuità con la legge approvata nella passata legislatura, si propone che la Commissione abbia il carattere di commissione parlamentare d'inchiesta, sicchè essa proceda, secondo l'articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

L'articolo 1 del disegno di legge, oltre a fissare tale carattere della Commissione, ne

indica i compiti: accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso, i suoi mutamenti e tutte le sue connessioni; verificare e valutare l'attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all'azione di contrasto nei confronti della mafia e più in generale la qualità dell'impegno dei pubblici poteri; riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, nonchè ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque ogni semestre. L'ambito di competenza della Commissione si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale) operanti nelle varie aree geografiche del paese.

L'articolo 2 regola la composizione della Commissione, la nomina del Presidente, che è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, e l'elezione di due vicepresidenti e due segretari.

L'articolo 3 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare la segretezza, che incombe sui componenti della Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, e sui collaboratori.

L'articolo 6 regola infine l'organizzazione interna della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre forme di criminalità organizzata)

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque ogni semestre.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Uguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti la Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Se tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso esser coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella frase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'amministrazione del Ministero dell'interno, designati, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture operative messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.